



**Circolare Studio Prot. N° 05/22 del 14/03/2022**

Monza, 14/03/2022

A Tutti i Clienti  
Loro Sedi

**Oggetto:** Novità del Decreto Milleproroghe

**Riferimenti:** D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito in L. 25.02.2022 n.15 pubblicata in S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2022

**Principali novità del Decreto Milleproroghe**

Nella tabella che segue è elencata la sintesi delle principali disposizioni contenute nella L. 25.02.2022 n. 15, pubblicata in Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2022.

<b>Titolo</b>	<b>Argomento</b>
<b>Dilazioni dei ruoli - Proroga (art. 2-ter)</b>	<p>Ai sensi dell'art. 13-<i>decies</i> co. 5 del DL 137/2020, i debitori che, all'8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli concessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, potevano essere riammessi senza pagare tutte le rate insolte se avessero presentato domanda entro il 31.12.2021. Per questi debitori, la decadenza si verificava con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.</p> <p>Sempre per i debitori decaduti all'8.3.2020, con l'introduzione del co. 5-<i>bis</i> nell'art. 13-<i>decies</i> del DL 137/2020, si posticipa al 30.4.2022 il termine di presentazione della domanda di dilazione. Per le domande presentate dall'1.1.2022 al 30.4.2022 la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.</p>
<b>Assemblee a distanza (art. 3 co. 1)</b>	<p>A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi "a distanza" fino al 31.7.2022.</p> <p>Fino a tale data vi sarà, anche in deroga alle diverse disposizioni statuarie, la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;</li><li>• Svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio.</li></ul>
<b>Segnalazioni operazioni sospette (art. 3 co. 1)</b>	<p>Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, viene rafforzata la tutela del segnalante di operazioni sospette. In particolare, i dati identificativi dei segnalanti non possono, in ogni caso, essere inseriti nel fascicolo del pubblico ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati. È prevista un'eccezione a tale regola qualora risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale circostanza, tuttavia, l'Autorità giudiziaria deve provvedere con decreto motivato e adottare le cautele necessarie per tutelare il segnalante.</p>



	<p>Inoltre, nell'art. 38 del DLgs. 231/2007 viene inserito il co. 3-bis nel quale si prevede che, salvo le circostanze in cui il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli indebitamente l'identità del segnalante (anche notizie riguardanti l'invio delle segnalazioni o il contenuto delle medesime idonee a consentire l'identificazione del segnalante) è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<b>Sterilizzazione delle perdite (art. 3 co. 1-ter)</b>	<p>Viene sostituito, nel co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, <b>il riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.</b></p> <p>Tale modifica stabilisce che: <i>° per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile°.</i></p> <p><i>°Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, e' posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate°.</i></p> <p><b>Quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026.</b></p>
<b>Certificazioni Uniche relative agli anni 2015, 2016 e 2017 – Tardiva o errata trasmissione all'Agenzia delle Entrate – Esclusione delle sanzioni (art. 3 co. 5-bis)</b>	<p>Inserendo il nuovo co. 6-quinquies.1 nell'art. 4 del DPR 322/98, viene prevista una sanatoria in relazione alle pregresse violazioni riguardanti la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.</p> <p>Viene infatti stabilito che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, cioè in relazione alle Certificazioni Uniche 2016, 2017 e 2018, non si fa luogo all'applicazione della prevista sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione.</p> <p><i>Ad esempio, in riferimento alle Certificazioni Uniche 2018 (relative al periodo d'imposta 2017), le sanzioni non sono applicabili se le corrette certificazioni sono state trasmesse entro il 31.12.2020.</i></p>
<b>Termini agevolazioni prima casa (art. 3 co. 5-septies)</b>	<p>Viene prorogato dal 31.12.21 al 31.3.2022 il termine finale della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa. I termini ricominceranno a decorrere dall'1.4.2022.</p> <p>Si tratta in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato;</li><li>• Del termine di 1 anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;</li><li>• Del termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza del beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito;</li><li>• Del termine di 1 anno che deve intercorrere tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.</li></ul> <p>La sospensione comporta che i termini interessati ricomincino a decorrere, al termine della sospensione, da dove si erano interrotti cioè dal <b>23.02.2020 (ex DL 23/20)</b>. Nel caso in cui i termini su indicati dovessero cominciare a decorrere nel periodo di sospensione, essi cominceranno a decorrere (dall'inizio) dall'1.4.2022.</p>
<b>Sospensione degli ammortamenti – Estensione al bilancio 2021 (art. 3 co. 5-quinquiesdecies)</b>	<p>Viene esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020, senza alcuna limitazione, il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p><i>Tale disposizione ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15.8.2020, potevano non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</i></p>



	<p>A fronte dell'estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria. Pertanto, continuano ad essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.</p> <p>Dal punto di vista fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> <p><b>Tale estensione è pertanto applicabile, nel 2021, a tutti i soggetti indipendentemente dal fatto che se ne siano avvalsi o meno nel 2020 e a prescindere dal fatto che l'eventuale sospensione effettuata nel 2020 sia stata totale o parziale e che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni o soltanto alcune.</b></p> <p>Per determinare le quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.</p>
<b>Trasferimento di contanti – Limiti (art. 3 co. 6-septies)</b>	<p>Intervenendo sull'art. 49 co. 3-bis del Dlgs. 231/2007, si stabilisce che, dal 1.1.2022, il limite per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, <b>non è più di 999,99 euro ma resta quello di 1.999,99 euro. La nuova soglia di 999,99 euro entrerà in vigore dall'1.1.2023.</b> La modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall'inizio dell'anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 999,99 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A condizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro.</p>
<b>Termine di emissione delle note di variazione in diminuzione (art. 3-bis)</b>	<p>Viene precisato che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall'art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure <i>"avviate dal 26 maggio 2021 compreso"</i>.</p>
<b>Credito d'imposta investimenti in beni strumentali – Proroga del termine "lungo" (art. 3-quater)</b>	<p>Viene prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine "lungo" previsto per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" (ordine e acconto minimo 20%) entro il 31.12.2021.</p> <p>La proroga del termine riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• I beni materiali e immateriali "ordinari" di cui all'art. 1 co. 1054 della L. 178/2020;</li><li>• I beni materiali "4.0" di cui all'art. 1 co. 1056 della L. 178/2020.</li></ul>
<b>Detrazioni "edilizie" – Spese per visti e asseverazioni (art. 3-sexies)</b>	<p>Per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus del 110%, sono detraibili anche le spese sostenute per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021.</p>
<b>Trattazione delle udienze tributarie da remoto (art. 16 co. 3)</b>	<p>È stata prevista la proroga fino al 30.4.2022 delle udienze tributarie da remoto, richiamando l'art. 27 co.1 primo periodo del DL 137/2020.</p>
<b>Sanatoria degli omessi versamenti IRAP – Proroga al 30.6.2022 (art. 20-bis)</b>	<p>È stato differito al 30.6.2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020, nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari.</p>

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati